

DELIBERA DELL'ORDINE N. 21 del 29 Giugno 2015
SPECIFICHE FORMAZIONE CONTINUA

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Livorno riunitosi il 29 Giugno 2015, visto l'alto numero di assenze riscontrate durante lo svolgimento dei corsi gratuiti promossi agli iscritti, il Consiglio delibera che gli architetti che per due volte nell'anno solare, i quali si sono iscritti ad un evento e non vi hanno partecipato senza provvedere a cancellarsi sulla piattaforma i@materia oppure non hanno comunicato tempestivamente alla segreteria l'indisponibilità alla partecipazione, sono inibiti alla partecipazione di n. 3 corsi gratuiti.

Con la stessa il Consiglio delibera di applicare le linee guida delle formazione sugli esoneri prodotto dal lavoro della Commissione Formazione della Federazione OAPPC Toscana e di cui l'allegato è parte integrante della presente delibera.

Voto Favorevole: Menichini, Ceccarini, Bini, Prex, Del Francia, Tagliaferro, Paolotti, Ena e Corradini

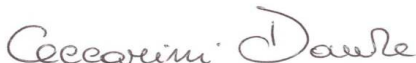
Voto Contrario: nessun voto contrario

Voto Astenuto : nessun voto astenuto

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Livorno

Il Segretario
Arch. Iunior Davide Ceccarini



Il Presidente
Arch. Daniele Menichini



Allegato alla delibera n.21 del 29 giugno 2015

Adozione della delibera del Consiglio di: FEDERAZIONE ARCHITETTI PPC TOSCANI

La Commissione Formazione in seno alla Federazione Architetti PPC Toscani, nella seduta del 12 Maggio 2015, ha attentamente esaminato la questione degli esoneri ai sensi dell'art. 7 delle Linee Guida approvate con delibera del CNAPPC in data 26/11/2014.

La Commissione si è posta il problema di come trattare le richieste di esonero per il mancato svolgimento dell'attività professionale. Dato che al punto c) dell'art. 7, le Linee Guida affermano che "Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa In altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità".

Ad avviso della Commissione, il non svolgere attività professionale, neppure solamente riconducibile alla professione di architetto, diventa situazione di eccezionalità, e quindi sarà possibile per gli Ordini continuare ad esonerare i propri iscritti che, sotto forma di dichiarazione autentica, comunicheranno:

1 – di non svolgere attività professionale neanche saltuariamente;

2 – di non essere in possesso di partita IVA;

3 – di non essere iscritti ad Inarcassa;

4 – di essere a conoscenza che per svolgere qualsivoglia incarico dovranno rinunciare all'esonero e mettersi in pari con la situazione formativa.

Ad avvalorare la nostra ipotesi, si fa presente che il DPR 137/2012, all'art. 7 – Formazione Continua, afferma che "ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale...". Il legislatore usa di proposito la parola "professionista" e non semplicemente "iscritto" che deve curare il proprio aggiornamento, dato che il non svolgere la professione diventa un caso di eccezionalità.

Si precisa, per maggior comprensione che a parere della commissione si debba intendere quale professionista anche il dipendente, pubblico o privato che sia, essendo il tipo di mansione svolta il solo discrimine per l'eventuale esonero. Esonero, che potrà essere concesso nel caso che l'architetto iscritto sia, per fare un esempio, addetto all'anagrafe o nel caso dell'insegnante che non eserciti altra attività.

La Commissione ha poi ribadito, sempre in tema di esoneri, che per quanto affermato nelle linee guida art. 7 comma b), ovvero assenza dall'Italia per almeno sei mesi consecutivi, che tale frase interpretata nel senso che se il professionista all'estero, continua a svolgere la professione di architetto, l'esonero non può essere concesso.

Premesso tutto ciò, la Commissione Formazione chiede al Consiglio di Federazione degli Architetti PPC Toscani di far propria la presente interpretazione e di veicolarla a tutti gli Ordini Provinciali appartenenti alla Federazione stessa.